

Ateneo uggiale di Ateneo

Rep. 9/2012

Prot. 2134

del 15 FEB. 2012

SOSTITUISCE
INTEGRALMENTE
IL DR. 378.11
PROT. n. 13013/11



Decreto n.

83.12

Prot. 2099

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto l'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;
- Vista la Circolare n. 2 del 11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di collaborazioni esterne;
- Considerato che nella medesima Circolare, tra l'altro, viene previsto che le Amministrazioni si dotino di Regolamenti in materia di incarichi di collaborazione
- Visto quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27.04.2011,
- Sentiti i Direttore dei Centri;
- Considerata la necessità di dotarsi di un regolamento relativo al conferimento degli incarichi al personale interno strutturato;
- Viste le delibere del Consiglio Accademico Integrato e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 25 e del 26 luglio 2011 relative all'approvazione del regolamento;
- Tenuto conto che l'approvazione è stata subordinata alla informativa alle Organizzazioni Sindacali;
- Vista la nota del Direttore Amministrativo del 2 agosto 2011 con la quale chiede alle OO.SS eventuali determinazioni da sottoporre nuovamente al Consiglio;
- Vista la lettera delle OO.SS del 22.08.2011 con la quale manifestano contrarietà alla procedure seguita da parte dell'Amministrazione;
- Vista la lettera del Direttore Amministrativo del 22.09.2011 con la quale evidenzia che nella risposta pervenuta delle OO.SS. non sono presenti osservazioni di merito e che pertanto il Regolamento sarà sottoposto all'approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione;
- Vista la delibera del Consiglio Accademico Integrato del 27.09.2011;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2011 con la quale sono state apportate al testo del Regolamento le seguenti modifiche agli articoli 3 e 4 comma 1, lettera a)
 - a) ulteriori ore di docenza entro i corsi di italiano ~~oltre le 480 ore~~;
- Visto il DR n. 378.11 del 6 ottobre 2011 con il quale è stato emanato il Regolamento per il conferimento di incarichi al personale dell'Ateneo;
- Ritenuto opportuno inserire una modifica al suddetto Regolamento con l'inserimento dell'articolo 4 bis - Esclusioni;
- Viste le delibere del Consiglio Accademico Integrato del 30.01.2011 e del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2011 relative all'approvazione della

Università
per Stranieri
di Siena

modifica al suddetto Regolamento;

DECRETA

L'emanazione del **Regolamento per il conferimento di incarichi al personale dell'Ateneo** con l'inserimento dell'articolo 4bis - Esclusioni.
Il testo sotto riportato sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 378.11 del 6 ottobre 2011.



Università
per Stranieri
di Siena

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INTERNI AL PERSONALE DELL'ATENEO

ART. 1 - Finalità e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in applicazione dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e disciplina gli incarichi interni conferiti dall'Università per Stranieri di Siena al personale tecnico amministrativo, ai Docenti di Lingua Italiana ed ai Collaboratori ed Esperti Linguistici con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno.
2. Per incarichi retribuiti si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto - sotto qualsiasi forma - un compenso.

ART. 2 - Conferimento di incarichi interni al personale tecnico-amministrativo

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono incarichi interni quelli conferiti dall'Università per Stranieri di Siena al personale dipendente tecnico-amministrativo estranei ai compiti e ai doveri d'ufficio, nonché quelli comunque ulteriori dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo i normali doveri d'ufficio da retribuirsi secondo quanto stabilito dal successivo comma 3 (derivanti da finanziamenti esterni).
2. I suddetti incarichi sono conferiti, previa autorizzazione rilasciata dal Rettore, previo parere del Direttore Amministrativo/Generale, dal responsabile della struttura interessata con lettera di incarico, sottoscritta per accettazione dal dipendente interessato, nell'ambito di progetti o programmi speciali o di disposizioni di legge o regolamentari che ne legittimano il ricorso ovvero per lo svolgimento di prestazioni, che, altrimenti, dovrebbe essere affidate a soggetti esterni con aggravio maggiore di spesa. Tali incarichi possono essere conferiti a condizione che risultino compatibili con l'assolvimento da parte del dipendente dei suoi doveri d'ufficio.
3. Gli incarichi, di cui al presente articolo, possono essere retribuiti con il trattamento economico di lavoro assimilato, previa determinazione del compenso nel rispetto dei limiti di convenienza economica per l'Amministrazione di cui al precedente comma, anche mediante finanziamenti esterni.

ART. 3 - Conferimento di incarichi interni al personale di cui alla Legge 17.02.1992 n. 204 art- 7

1. Tenuto conto della funzione di specifica entro i corsi di italiano e che tale funzione specifica è determinata nella Legge 17.02.1992 n. 204 istitutiva dell'Università per Stranieri di Siena e nello specifico contratto di lavoro di diritto privato, al personale di cui alla Legge 17.02.1992 n. 204 art- 7, possono essere

[Handwritten signature]

attribuiti con il loro consenso ulteriori incarichi delle seguenti tipologie, previo avviso e valutazione comparativa e previo esaurimento del monte ore previsto dal contratto e nel rispetto della programmazione didattica:

- a. ulteriori ore di docenza entro i corsi di italiano;
- b. ore di attività entro i corsi di Master, perfezionamento, aggiornamento, formazione ecc.
- c. ore di formazione e altre attività nei corsi relativi a progetti esterni speciali (EILC, Marco Polo ecc)
- d. ore per attività integrativa e di supporto alla ricerca entro progetti
- e. progettazione e produzione di materiale didattico mediante cessione dei diritti d'autore.

2. I suddetti incarichi sono conferiti dopo un apposito avviso e lo svolgimento di selezione comparativa, previa richiesta del personale interessato da presentarsi 15 giorni prima dello svolgimento dell'incarico e autorizzazione rilasciata **dal Responsabile della struttura di afferenza degli interessati**, dal responsabile della struttura interessata con lettera di incarico, sottoscritta per accettazione dal dipendente interessato, nell'ambito di progetti o programmi speciali o di disposizioni di legge o regolamentari che ne legittimano il ricorso ovvero per lo svolgimento di prestazioni, che, altrimenti, dovrebbe essere affidate a soggetti esterni con aggravio maggiore di spesa. Tali incarichi possono essere conferiti a condizione che risultino compatibili con l'assolvimento da parte del dipendente dei suoi doveri d'ufficio.

3. Gli incarichi, di cui al presente articolo possono essere così retribuiti:
 le attività di cui al sub a), tramite pagamento orario secondo l'importo orario previsto dal contratto;
 le attività di cui al sub b), c) e d) secondo le tariffe previste dal progetto e nell'ambito delle disponibilità del progetto stesso
 e nel rispetto dei limiti di convenienza economica per l'Amministrazione di cui al precedente comma, anche mediante finanziamenti esterni.

ART. 4 - Conferimento di incarichi interni ai Collaboratori ed Esperti Linguistici

1. Tenuto conto della funzione di specifica di cui al Contratto Collettivo di Lavoro del comparto Università e nello specifico contratto di lavoro di decentrato, ai Collaboratori ed Esperti Linguistici possono essere attribuiti con il loro consenso ulteriori incarichi delle seguenti tipologie, previo avviso e valutazione comparativa e previo esaurimento del monte ore previsto dal contratto e nel rispetto della programmazione didattica:

- a. ulteriori ore di docenza entro i corsi di italiano;
- b. ore di attività entro i corsi di Master, perfezionamento, aggiornamento, formazione ecc.
- c. ore di formazione e altre attività nei corsi relativi a progetti esterni speciali (EILC, Marco Polo ecc)
- d. ore per attività integrativa e di supporto alla ricerca entro progetti
- e. progettazione e produzione di materiale didattico mediante cessione dei diritti d'autore.

2. I suddetti incarichi sono conferiti dopo un apposito avviso e lo svolgimento di selezione comparativa, previa richiesta del personale interessato da presentarsi 15 giorni prima dello svolgimento dell'incarico e autorizzazione rilasciata **dal Responsabile della struttura di afferenza degli interessati**, dal responsabile della



Università
per Stranieri
di Siena

[Handwritten signature]

struttura interessata con lettera di incarico, sottoscritta per accettazione dal dipendente interessato, nell'ambito di progetti o programmi speciali o di disposizioni di legge o regolamentari che ne legittimano il ricorso ovvero per lo svolgimento di prestazioni, che, altrimenti, dovrebbe essere affidate a soggetti esterni con aggravio maggiore di spesa. Tali incarichi possono essere conferiti a condizione che risultino compatibili con l'assolvimento da parte del dipendente dei suoi doveri d'ufficio.

3. Gli incarichi, di cui al presente articolo possono essere così retribuiti:

le attività di cui al sub a), tramite pagamento orario secondo l'importo orario previsto dal contratto;

le attività di cui al sub b), c), d) ed e) secondo le tariffe previste dal progetto e nell'ambito delle disponibilità del progetto stesso

e nel rispetto dei limiti di convenienza economica per l'Amministrazione di cui al precedente comma, anche mediante finanziamenti esterni.

ART. 4 bis – Esclusioni

Si può prescindere dalla selezione comparativa di cui agli artt. 3 e 4:

- a. per le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
- b. Per le prestazioni seminari di natura occasionale comportanti impegno orario limitato
- c. cicli di conferenze

ART. 5 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Costituiscono condizioni per il conferimento dell'incarico per lo svolgimento di incarichi interni retribuiti:

- a. la temporaneità dell'incarico;
- b. l'esercizio da parte del dipendente interessato di attività, che non si ponga in contrasto con le funzioni istituzionali dell'Ateneo o, che risulti, comunque, coerente con le stesse;
- c. la sussistenza di una effettiva necessità di ricorrere a prestazioni aggiuntive del personale dipendente da valutarsi sia in relazione alla qualità delle stesse sia ai carichi di lavoro della struttura interessata al conferimento dell'incarico, sia al maggiore aggravio di spesa in caso di ricorso all'esterno;
- d. l'assolvimento da parte del dipendente dei normali doveri d'ufficio e che l'attività non interferisca con detti doveri.

Di quanto previsto al presente comma dà atto il Responsabile della struttura o del progetto che intende conferire l'incarico nella richiesta di autorizzazione, fornendo, in particolare, specifico dettaglio di quanto previsto al punto c) del precedente comma 1.

Il Responsabile della struttura/progetto è tenuto, altresì, a verificare che le suddette condizioni permangano e siano rispettate durante l'intero periodo di svolgimento dell'incarico, fornendo, nel caso che le stesse non permangano, apposita comunicazione al Direttore Amministrativo e alla Divisione del Personale per la revoca dell'autorizzazione.

ART. 6 - Obbligatorietà, modalità e termine per l'autorizzazione.

1. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e



Università
per Stranieri
di Siena

M



5, è sempre preventiva e viene rilasciata dal Rettore, previa istruttoria effettuata dalla Divisione del Personale volta all'accertamento delle condizioni previste dall'articolo 5.

2. Nel caso in cui il dipendente inizi a svolgere l'incarico interno prima del termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione, egli può, sotto la propria responsabilità, esercitare provvisoriamente l'attività, quando termini imposti da norme o dalla natura dell'incarico stesso non consentano di attendere l'autorizzazione. Ove alla richiesta di autorizzazione segua un diniego, il dipendente interessato deve sospendere immediatamente l'attività ed è soggetto all'obbligo previsto dall'art. 8, punto b) del presente regolamento.

3. L'autorizzazione viene concessa nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti per incompletezza o irregolarità della domanda di autorizzazione interrompono la decorrenza del termine di 30 giorni.

4. Il procedimento deve concludersi necessariamente o con un provvedimento di autorizzazione o con un provvedimento di diniego opportunamente motivato.

ART. 7 - Domanda di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione, indirizzata al Rettore, deve essere inoltrata dal responsabile della struttura che intende conferire l'incarico, o, in alternativa, direttamente dal dipendente interessato.

2. La richiesta deve contenere:

- il nome del dipendente al quale viene proposto l'incarico;
- il soggetto conferente;
- la proposta di incarico del soggetto conferente;
- l'oggetto dell'incarico;
- il luogo di svolgimento dell'incarico, ove previsto;
- il periodo previsto per lo svolgimento dell'incarico con l'indicazione della data di inizio e di cessazione ed eventualmente, se necessario, dell'entità dell'impegno che il medesimo comporta (giornaliero, settimanale, mensile);
- l'importo del compenso previsto e la tipologia di compenso accessorio prescelto;
- il nulla osta del Responsabile della struttura, in cui il dipendente presta servizio, qualora la struttura universitaria, per la quale deve essere svolta la prestazione, non coincida con quella di servizio;
- l'attestazione da parte del soggetto conferente l'incarico di quanto previsto al precedente art. 5.

Art. 8 - Sanzioni

1. Ferma restando la responsabilità disciplinare del dipendente e del soggetto conferente l'incarico, nel caso in cui per gli incarichi disciplinati al presente regolamento non sia stata richiesta e rilasciata autorizzazione:

- a) il provvedimento di conferimento dell'incarico è nullo di diritto;
- b) il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere restituito nel conto dell'entrata del bilancio dell'Ateneo o del progetto.

Ogni comportamento in violazione del presente regolamento dà luogo a sanzioni disciplinari ai sensi della Legge 240/10 e del CCNL, ove applicabili ai soggetti coinvolti.

Università
per Stranieri
di Siena

Handwritten signature

83.12


Art. 9 – Norma transitoria

Il presente regolamento non si applica ai progetti esterni per i quali sono già stati emanati o deliberati provvedimenti in merito al conferimento di incarichi al personale esterno.

Siena,

15 FEB. 2012

IL RETTORE
(Prof. Massimo Vedovelli)



Università
per Stranieri
di Siena

